



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **43** DEL 21 GIU 2016

OGGETTO: Approvazione del Progetto Operativo di Bonifica – area Punto Vendita Carburanti IPSOM ex ESSO PVF 1406 - Noale (VE), Via Tempesta n. 29, individuata al Catasto del Comune di Noale, Foglio 8, Mappale 13.

Proponente: : Ipsom S.r.l.- sede legale viale Venezia, 379 33100 Udine (UD).
Art. 242 D.Lgs. 152/06.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si autorizza l'attuazione del Progetto Operativo di Bonifica dell'area Punto Vendita Carburanti IPSOM ex ESSO PVF 1406, sita in Via Tempesta n. 29, Noale (VE), Presentato da Ipsom S.r.l.- sede legale viale Venezia, 379 33100 Udine (UD).

Il documento "Punto Vendita Carburanti IPSOM ex ESSO PVF 1406 - Noale (VE), Via Tempesta n. 29 - Trasmissione del Progetto Operativo di Bonifica." è stato presentato dalla ditta Ipsom S.r.l. in data 01/12/2015 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 492185 del 02/12/2015 e integrato dal documento "Punto Vendita Carburanti IPSOM ex ESSO PVF 1406 - Noale (VE), Via Tempesta n. 29 - Trasmissione della risposta alle prescrizioni della Conferenza dei Servizi del 02/02/2016 " presentato in data 11/04/2016 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. n. 141386 del 12/04/2016.

Sui documenti è stato acquisito il parere positivo della Conferenza di Servizi decisoria del 24/05/2016.

IL DIRETTORE
DELLA SEZIONE PROGETTO VENEZIA

PREMESSO CHE la ditta Ipsom S.r.l. ha trasmesso il Progetto Operativo di Bonifica dell'area adibita a Punto Vendita Carburanti IPSOM ex ESSO PVF 1406 - Noale (VE), Via Tempesta n. 29 con nota in data 01/12/2015, acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 492185 in data 02/12/2015.

- il documento di cui sopra è stato valutato dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 02/02/2016 la quale, nell'esprimere parere favorevole all'approvazione, ha richiesto specifiche integrazioni;
- la ditta Ipsom S.r.l. ha trasmesso i documenti di risposta alle prescrizioni della Conferenza di Servizi istruttoria del 02/02/2016 con nota in data 11/04/2016, acquisita dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. n. 141386 del 12/04/2016.

CONSIDERATO il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 24/05/2016 (**Allegato A**), dal quale risulta che il Progetto Operativo di Bonifica di cui trattasi è ritenuto approvabile.

VISTO l'art. 14 – ter della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii;

Mod. A - originale

- l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, comma 3 e seguenti, con il quale vengono disciplinate le procedure operative ed amministrative per:
 - a. l'autorizzazione all'attuazione del piano di caratterizzazione;
 - b. l'approvazione del documento di analisi del rischio;
 - c. l'approvazione del piano di monitoraggio;
 - d. l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione del sito;
- l'art. 6 bis della L.R. 17/1990, così come modificato dalla L.R. 19/2013, per il quale: "In conformità ai principi e alle finalità della presente legge, la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel bacino scolante della laguna di Venezia individuato dal piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia".

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 652 del 17/03/2009 con la quale è stato dato atto che la valutazione degli interventi di bonifica previsti dall'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 compete alla Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della L. 241/90, e successive modifiche e integrazioni, convocata ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 dalla Regione – Direzione Progetto Venezia (ora Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale – Sezione Progetto Venezia);

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1269 del 05/05/2009, con la quale, allo scopo di rendere più efficiente ed efficace l'azione della Regione nella applicazione delle procedure di approvazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, previsti dall'art. 242, commi 3 e successivi del D. Lgs. 152/2006 più sopra evidenziati, si è ritenuto necessario delegare il Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia (ora Direttore del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale – Sezione Progetto Venezia) all'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi a tali interventi.

VISTA la D.G.R. n. 820 del 05/06/2014 con la quale è stato conferito al dott. Alessandro Benassi l'incarico di Direttore ad interim del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale.

VISTO il D.D.R. n. 13 del 07/04/2015 del Direttore ad interim del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale e della Sezione Progetto Venezia, con la quale è stato conferito al dott. Paolo Campaci, Dirigente del Settore Bonifiche Porto Marghera e Progetto Integrato Fusina, l'incarico di Dirigente Vicario della Sezione Progetto Venezia presso il Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale.

DECRETA

1. Ai sensi dell'art. 242, comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., è autorizzata l'attuazione del Progetto Operativo di Bonifica (impianto Pump & Treat) dell'area adibita a Punto Vendita Carburanti IPSOM ex ESSO PVF 1406 - Noale (VE), Via Tempesta n. 29, trasmesso dalla ditta Ipsom S.r.l. con nota del 01/12/2015 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale in data 02/12/2015 con prot. 492185, così come integrato dai documenti di risposta alle prescrizioni della Conferenza di Servizi istruttoria del 02/02/2016, trasmessi dalla ditta Ipsom S.r.l. con nota del 11/04/2016, acquisiti dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con nota prot. 141386 del 12/04/2016, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi decisoria del 24/05/2016, meglio evidenziate nell'allegato verbale della Conferenza stessa (**Allegato A**) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. L'autorizzazione di cui al punto 1 è rilasciata per 6 mesi dalla data di avvio per l'impianto di Multi Phase Extraction.

3. Il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con nota n. 20810 del 20/01/2016 ai sensi degli artt. n. 7 e 8 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i..
4. Il presente provvedimento va trasmesso alla ditta Ipsom S.r.l., al Comune di Noale, alla Città metropolitana di Venezia e all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia.
5. Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla ricezione.
6. Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

p. Dott. Alessandro Benassi
Il Dirigente Vicario
Dott. Paolo Campaci





REGIONE DEL VENETO

DIPARTIMENTO COORDINAMENTO OPERATIVO RECUPERO AMBIENTALE – TERRITORIALE
Sezione Progetto Venezia

Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

Verbale della seduta del

24 maggio 2016

La Conferenza di Servizi decisoria è stata convocata con note n. 184015 del 11 maggio 2016 e 192001 del 16 maggio 2016, per il giorno 24 maggio 2016, alle ore 09:30, presso gli uffici del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale in via Piave, 140 – Mestre Venezia.

Presiede la Conferenza di Servizi il dott. Paolo Campaci, dirigente Vicario della Sezione Progetto Venezia, giusta delega del 16 giugno 2014 prot. 257241 e Decreto Dirigenziale n. 13 del 07/04/2015 a firma del Direttore ad interim dott. Alessandro Benassi che, dopo aver acquisito agli atti le deleghe dei rappresentanti tecnici degli Enti convocati, dà inizio ai lavori.

Il Presidente introduce il seguente argomento all'ordine del giorno:

Proponente: Ipsom S.r.l.

Area: Comune di Noale

Titolo: Punto Vendita Carburanti IPSOM ex ESSO PVF 1406 - Noale (VE), Via Tempesta n. 29 - Trasmissione del Progetto Operativo di Bonifica.

Trasmesso il 01/12/2015 con prot. 81 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 492185 del 02/12/2015.

Integrato da:

Titolo: Punto Vendita Carburanti IPSOM ex ESSO PVF 1406 - Noale (VE), Via Tempesta n. 29 - Trasmissione della risposta alle prescrizioni della Conferenza dei Servizi del 02/02/2016.

Trasmesso il 11/04/2016 con prot 16 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 141386 del 12/04/2016.

Il Presidente rileva altresì l'assenza del rappresentante del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive regolarmente convocato con nota n. 192001 del 16 maggio 2016, che ha comunicato con nota prot. n. 8078/cc/DD del 23/05/2016 (che si allega al presente verbale), l'impossibilità a partecipare, fornendo tuttavia parere (allegato) idraulico favorevole all'aumento della portata allo scarico da 30l/min (0.5 l/s) a 232 l/min (pari a circa 3.8 l/s) con

alcune prescrizioni alle quali la ditta dovrà ottemperare:

PAG. 2/9

La dott.ssa C. Morosato, rappresentante della Regione Veneto - Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale Sezione Progetto Venezia, ricorda che la Conferenza di Servizi Istruttoria del 02/02/2016 aveva formulato la richiesta di documentazione integrativa. Espone sinteticamente le prescrizioni e le risposte fornite dalla ditta:

1. *La ditta dovrà elaborare un piano di monitoraggio mensile del soil gas, utilizzando le stazioni già presenti in loco o altre di nuova realizzazione.*

La ditta ottempera alla prescrizione dichiarando che provvederà ad attivare il monitoraggio dei soil gas utilizzando le stazioni già presenti in loco. Propone di effettuare un monitoraggio mensile per i primi sei mesi e successivamente, sulla base dei risultati, di procedere con una frequenza di campionamento bimestrale o trimestrale.

2. *I dati ottenuti dal monitoraggio Soil Gas dovranno, di volta in volta, essere inseriti nella procedura di Valutazione del Rischio in modalità diretta ed i risultati trasmessi agli Enti di competenza tramite report mensili.*

La ditta comunica che confronterà le concentrazioni di soil gas delle nuove campagne con le CSR calcolate partendo dai valori di soil gas a suo tempo misurate.

3. *La ditta, dovrà elaborare e trasmettere, sempre con cadenza mensile, delle carte isofreatiche in condizioni dinamiche per valutare la capacità dell'impianto di P&T a contenere il plume di contaminazione all'interno dell'area di cui trattasi.*

La ditta ricorda che in occasione dei monitoraggi delle acque di falda effettuati con cadenza mensile, l'impianto di P&T viene spento cinque giorni prima di tali attività, in ottemperanza alle prescrizioni della Conferenza dei Servizi del 5 Novembre 2013. In accoglimento a quanto oggi prescritto, propone di procedere con le attività di monitoraggio senza spegnere preventivamente l'impianto; al fine di ottenere le freatimetrie dei pozzi in condizioni dinamiche.

Prescrizioni in merito ai monitoraggi già richiesti dalla Conferenza di Servizi Decisoria del 27/10/2015.

4. *La ditta dovrà trasmettere una dettagliata relazione tecnica sulle attività condotte in risposta alle prescrizioni n. 1, 2 e 3 della CdS decisoria del 27/10/2015.*

La ditta ha ottemperato alle richieste in quanto: ha trasmesso il progetto operativo di bonifica, ha rielaborato il DUVRI e, in data 06/04/2016, ha avuto un incontro tecnico con ARPAV ed ASL per concordare la data ed il punto del monitoraggio aria ambiente.

Nel corso dell'incontro sono state prese in considerazione tutte le difficoltà nel condurre una campagna di monitoraggio aria ambiente in quelle condizioni; tra queste: la difficoltà di accesso alle proprietà private, la sovrapposizione di più fonti di pressione, la stretta dipendenza dei risultati alle variabili meteorologiche ed infine le indicazioni del DM n. 31 del 12/02/2015 che tende a scoraggiare le misure dirette di aria ambiente. Ciò premesso La ditta, concludendo, pur ritenendo che le misure di aria ambiente effettuate per la valutazione di vapori provenienti da sottosuolo sia poco attendibile, effettuerà una campagna in notturna che comprenderà due punti uno in prossimità della sorgente di contaminazione (area confine) e uno a monte della stessa che sarà deciso in loco (la ditta propone solo alcuni punti) ma che non sarà interno a proprietà private. La ditta ha quindi ottemperato.

Fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite all'emissione, l'impianto M.P.E. potrà essere messo in esercizio controllato per un periodo di 6 mesi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

5. *La ditta dovrà eseguire nel corso del primo periodo di esercizio provvisorio, un monitoraggio delle emissioni con cadenza almeno quindicinale e di durata congrua a stabilire la curva reale di efficienza del sistema di abbattimento a carbone attivo proposto.*

La ditta prende atto di quanto richiesto

6. *Alla fine del semestre dovrà dimensionare correttamente l'impianto e stabilire le più idonee tempistiche di sostituzione o rigenerazione dei filtri, nonché a formulare valutazioni più accurate circa le concentrazioni e i flussi di massa effettivamente emessi*

a camino.

PAG. 3/9

La ditta prende atto di quanto richiesto

7. *Al termine di tale periodo sperimentale la ditta presenterà adeguata documentazione tecnica che sarà oggetto di valutazione in Conferenza di servizi e quindi approvata ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006.*

La ditta prende atto di quanto richiesto

8. *Ai fini della realizzazione di un database informatizzato relativo allo stato qualitativo dei terreni e delle acque di falda, è opportuno che il proponente trasmetta in maniera informatizzata (tabella Excel o analoghe) al Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale i dati analitici ottenuti nel corso delle indagini ambientali delle aree di sua competenza usando il modello standard di ARPAV oppure quelli liberamente scaricabili da internet all'indirizzo: <http://sistemavenezia.regione.veneto.it/content/database-bonifiche>. Le tabelle compilate andranno inviate all'indirizzo di posta elettronica progettovenezia@regione.veneto.it, anticipando la lettera di trasmissione a mezzo pec all'indirizzo protocollo.generale@pec.regione.veneto.it.*

La ditta prende atto di quanto richiesto

Con il decreto di approvazione provvisoria delle attività di bonifica verrà altresì autorizzato l'esercizio e lo scarico dell'impianto P&T delle acque di falda. Si riportano di seguito i termini della suddetta autorizzazione:

Il rappresentante della Città Metropolitana di Venezia ritiene esaustive le risposte della Ditta, concernenti le prescrizioni al progetto di Bonifica, formula le seguenti prescrizioni operative:

1. **Impianto di Pump & Treat**

Si esprime parere favorevole alla prosecuzione dell'utilizzo dell'impianto esistente nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto provinciale (determinazione N. 4203/2013 - Allegata) di autorizzazione allo scarico, emanato nell'ambito delle attività di MISE delle acque sotterranee. Le prescrizioni dovranno essere adeguate prendendo atto dell'aumento della portata oggetto del trattamento/scarico e del nuovo punto/piezometro di emungimento denominato MW18. Si precisa che con l'emanazione del decreto regionale di approvazione del progetto di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006, decadrà la validità del decreto provinciale (determinazione N. 4203/2013) di autorizzazione allo scarico. Il parere favorevole è vincolato all'acquisizione da parte del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, del nulla osta idraulico allo scarico della portata massima.

2. **Impianto di Multi-Phase Extraction (MPE)**

Si evidenzia che non risulta possibile, stante la documentazioni agli atti, fare previsioni accurate sui flussi di sostanze organiche volatili in uscita dal sistema a carbone attivo, suddivisi per le classi di cui alla parte II dell'allegato 1 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Pertanto, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite ivi previsti, si propone di eseguire un primo periodo sperimentale di esercizio controllato nel quale venga eseguito un monitoraggio delle emissioni con cadenza almeno quindicinale, di durata congrua a stabilire la curva reale di efficienza del sistema di abbattimento a carbone attivo proposto, il suo corretto dimensionamento e le più idonee tempistiche di sostituzione o rigenerazione, nonché a formulare valutazioni più accurate circa le concentrazioni e i flussi di massa effettivamente emessi a camino.

Al termine di tale periodo sperimentale la ditta presenterà adeguata documentazione tecnica che sarà oggetto di valutazione in Conferenza di Servizi e quindi approvata ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006.

3. **La ditta, deve stipulare a favore della Città metropolitana di Venezia, prima dell'inizio dei lavori, la seguente garanzia finanziaria:**

- una polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a garanzia della corretta esecuzione e completamento degli interventi previsti dal progetto di bonifica, di un importo pari a al 50% del totale dei costi (art. 242 comma 7 D.Lgs. 152/06), con validità: "durata degli interventi progettuali approvati+2 anni"(in fase di stipula della garanzia utilizzare la formula seguente: "**sommatoria**

di: intervallo di tempo previsto tra la stipula della fideiussione e l'inizio lavori di bonifica + tempo previsto per l'intervento di bonifica + 2 (due) anni dalla data di emissione riportata in calce alla garanzia");

L'avvio degli interventi di bonifica e' subordinato alla comunicazione da parte della Città metropolitana di Venezia dell'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie, inviata alla Ditta (modello fideiussione nel sito www.difesasuolo.cittametropolitana.ve.it - bonifiche siti contaminati – modulistica)

- Deve essere comunicato alla Regione del Veneto, al Comune – Città metropolitana di Venezia – ed ARPAV la data di avvio dei lavori di bonifica allegando (se non già fornita in precedenza in allegato al documento progettuale):
 - Nominativo del **direttore dei lavori**;
 - Nominativo del **collaudatore**, dei lavori di bonifica che dovrà essere nominato dalla Ditta prima dell'inizio degli interventi, per seguire il corso dei lavori ed effettuare le verifiche in corso d'opera nonché i collaudi parziali che riterrà necessari per predisporre un certificato di collaudo finale dell'intervento. Il collaudatore deve essere un professionista abilitato indipendente dai seguenti soggetti: esecutore dei lavori, proprietario del sito, estensore del progetto, responsabile dell'inquinamento. Ogni eventuale variazione del collaudatore deve essere tempestivamente comunicata.
 - l'elenco dei soggetti esecutori a cui sono appaltate le varie fasi di intervento allegando gli estremi comprovanti l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali – Cat. 9, classe adeguata all'importo dei lavori cantierabili appaltati, secondo il seguente schema:

nominativo ditta	Estremi di iscrizione all'Albo Cat. 9/classe	Interventi appaltati	Importo lavori cantierabili appaltati
	X		

In caso di più lotti o fasi successive appaltate a soggetti diversi, le suddette informazioni dovranno essere fornite prima dell'avvio dei lavori di ciascuna fase;

- cronoprogramma dettagliato aggiornato degli interventi;
- cartografia georeferenziata recante indicazione dettagliata delle aree oggetto degli interventi previsti dal progetto operativo;
- estremi catastali dell'area oggetto di intervento (foglio, mappale, particella);
- l'elenco degli impianti di destinazione dei rifiuti derivanti dall'intervento (specificando tipologia, codice CER e allegando le analisi effettuate), allegando copia delle autorizzazioni in loro possesso ;
- l'elenco dei trasportatori a cui sono affidati i rifiuti derivanti dall'intervento, allegando gli estremi comprovanti l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali;
- le modalità di collaudo previste per ciascuna fase di intervento.

Prescrizioni fine lavori

Acque sotterranee

- Il raggiungimento degli obiettivi di bonifica deve essere effettuato concordando data e modalità con ARPAV, che eseguirà in contraddittorio le analisi di almeno il 10% dei campioni prelevati dai piezometri di POC, i costi saranno a carico del proponente.

A fine intervento si dovrà trasmettere alla Città metropolitana di Venezia l'istanza di certificazione del completamento degli interventi di bonifica contenente in allegato:

- Relazione di fine lavori a firma del **Direttore dei lavori**, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.
- Certificato di collaudo, redatto dal **Collaudatore** dell'intervento.

Copia di tale documentazione deve essere trasmessa all'ARPAV di Venezia per consentire la stesura della relazione tecnica prevista ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs. 152/2006. (modello istanza nel sito www.difesasuolo.cittametropolitana.ve.it - bonifiche siti contaminati – modulistica).

Copia di tale documentazione deve essere trasmessa all'ARPAV di Venezia per consentire la stesura della relazione tecnica prevista ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs. 152/2006. (modello istanza nel sito www.difesasuolo.cittametropolitana.ve.it - bonifiche siti contaminati - modulistica.

Il rappresentante di ARPAV, in merito alle prescrizioni cui la ditta ha fornito risposte puntuali rileva quanto segue:

La ditta comunica che confronterà le concentrazioni di soil gas delle nuove campagne con le CSR calcolate partendo dai valori di soil gas a suo tempo misurate, ARPAV prende atto riservandosi di valutare i risultati del monitoraggio del soil gas..

La ditta riporta quanto discusso e concordato durante l'incontro con Arpa e Asl, concludendo che pur ritenendo che le misure di aria ambiente, effettuate per la valutazione di vapori provenienti da sottosuolo sia poco attendibile. La ditta effettuerà una campagna in notturna che comprenderà due punti uno in prossimità della sorgente di contaminazione (area confine) e uno a monte della stessa che sarà deciso in loco ma che non sarà interno a proprietà private.

Successivamente per vie brevi è stata proposta come data di campionamento lunedì 6 giugno.

Con riferimento alla prescrizione n. 1 della Città Metropolitana di Venezia, di seguito si riportano le prescrizioni per l'esercizio dell'impianto di Pump and Treat, che verrà autorizzato con il Decreto di approvazione del progetto in esame.

Si precisa che le suddette prescrizioni sono state adeguate all'aumento della portata di acqua di falda oggetto di trattamento.

La ditta, in applicazione del disposto dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 è autorizzata preventivamente all'installazione e all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque attinte dalla falda provenienti dal sistema di bonifica del sito secondo il progetto allegato alla richiesta richiamata in premessa.

Secondo il disposto dell'articolo 49, comma 4 della legge regionale 33/85 e a norma dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di trattamento - delle acque reflue attinte dalla falda dai piezometri denominati MW11, MW15, MW17 e MW18- costituisce anche autorizzazione all'avvio del relativo scarico nella condotta collegata al fossato tombinato posto a sud est del sito e confluyente nel Rio Marzenego, per una portata massima oraria complessiva pari a 14 m³/h, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- *le acque di scarico devono rispettare i valori limite contenuti nella tabella A - sezioni 1, 2 e 4 allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999 compreso il valore limite pari a 40 µg/l per il parametro Metil terButil Etere - MtBE con valore limite tendenziale pari a 20 µg/l;*
- *l'attivazione dello scarico è subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui alla concessione idraulica rilasciata alla ditta in oggetto dal Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive";*
- *come previsto dal progetto presentato, le linee di collegamento dai piezometri denominati MW 11, MW 15, MW17 e MW18 all'impianto devono essere fornite di valvola di regolazione, di contatore, di misuratore di portata e di manometro per monitorare l'attività di emungimento e per misurare la portata d'acqua emunta;*
- *devono essere installati sei contaltri per la misura dei volumi e delle portate delle acque di falda emunte: cinque a monte dei filtri a carboni attivi (uno per ciascuna linea di emungimento e uno per la portata e il volume complessivo) e un altro posto a valle dell'impianto di trattamento prima dello scarico, come indicato nel progetto stesso;*
- *analogamente devono essere presenti sei punti di campionamento dell'acqua emunta dai pozzi: cinque a monte dei filtri a carboni attivi (uno per ciascuna linea di emungimento e uno per consentire il campionamento delle acque dopo la confluenza delle cinque linee) e uno per il campionamento delle acque reflue in uscita dall'impianto posto a valle dello stesso;*
- *a ultimazione dei lavori d'installazione del sistema di trattamento delle acque emunte dalla falda e delle opere a esso connesse, il Direttore dei lavori dovrà trasmettere*

alla Regione Veneto il certificato di ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato con il presente provvedimento e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla concessione idraulica su citata; dovrà anche essere comunicata preventivamente la data prevista per l'attivazione dell'impianto e dello scarico;

- qualora dai rapporti di prova risultassero valori delle concentrazioni - anche per un solo parametro - superiori a quelli di cui alla tabella A allegata al decreto interministeriale su citato, o a quello pari a 40 µg/l per il parametro Metil terButil Etere, la ditta è tenuta a sospendere immediatamente lo scarico delle acque emunte fatto salvo l'avvio delle acque attinte dai pozzi o di quelle sottoposte a trattamento a un impianto di trattamento di rifiuti idoneo e autorizzato, nel rispetto delle norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti; dell'interruzione dello scarico o dell'eventuale avvio a trattamento delle acque di scarico o di quelle attinte dalla falda dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Regione Veneto;
- ogni variazione del sistema di emungimento (installazione di nuovi pozzi) o di trattamento delle acque emunte e ogni incremento della portata complessiva massima scaricata dal sistema deve essere preventivamente richiesta alla regione Veneto e potrà aver luogo solamente a seguito di un provvedimento di formale approvazione;
- i carboni attivi utilizzati per il trattamento delle acque emunte devono essere completamente sostituiti almeno entro trenta giorni dall'attivazione dello scarico e, successivamente, con frequenza collegata alla qualità delle acque scaricate;
- il deposito temporaneo, lo smaltimento o il recupero dei carboni attivi, dei filtri a sabbia e delle sabbie esauste e delle acque reflue attinte, anche sottoposte a trattamento, devono avvenire nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione e dai regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia di gestione dei rifiuti;
- Deve essere completamente e puntualmente attuato il piano approvato dalla Provincia di Venezia nell'ambito del provvedimento autorizzatorio N. 4203/2013 (di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto ministeriale 30 luglio 1999) corrispondente a "I dispositivi critici di sicurezza" contenuti nella relazione tecnica allegata alla nota acquisita agli atti della Provincia di Venezia con prot. n. 87930/13;
- A seguito di un eventuale ampliamento e/o di una ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle autorizzate la ditta è tenuta a presentare alla Regione Veneto una richiesta di modifica della presente autorizzazione corredata da adeguata documentazione tecnica; nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse la ditta deve comunque darne comunicazione per la verifica della compatibilità dello scarico con il corpo ricettore e l'adozione dei provvedimenti eventualmente necessari;
- Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dell'impianto la vecchia e la nuova società ne daranno comunicazione entro trenta giorni alla regione Veneto, anche nelle forme dell'autocertificazione; dovrà essere comunque comunicata con le stesse modalità e gli stessi termini cronologici ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale, sede legale C.F. e partita I.V.A. eventualmente correlando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (p.e. certificato C.C.I.A.A., Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, etc.).

Per quanto attiene il nulla osta idraulico, si richiama la nota del Consorzio di Bonifica citata in premessa ed allegata al presente verbale.

Dopo ampia ed approfondita discussione, la Conferenza di Servizi decisoria, ritiene approvabile il Progetto operativo di Bonifica e prescrive altresì di:

1. Le acque immesse nel collettore demaniale dovranno rispettare i limiti di legge.
2. All'attivazione dello scarico alla portata richiesta si dovrà attentamente monitorare il punto di scarico e la condotta fino al Marzenego al fine di evitare eventuali malfunzionamenti idraulici.
3. La ditta sarà in ogni caso responsabile di tutti gli eventuali danni che per l'esecuzione delle opere di cui trattasi potessero derivare al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive o a terzi.

4. La data di inizio lavori dovrà essere comunicata per iscritto al Consorzio di Bonifica, affinché possa essere predisposta la necessaria sorveglianza.
5. Prima dell'attivazione dello scarico dovrà essere stipulata una nuova concessione a carico del soggetto gestore dello scarico stesso con individuate le quantità in volume scaricato per anno al fine di calcolare il contributo dovuto per il vettoriamento delle acque scaricate attraverso la rete di bonifica.
6. Eventuali valutazioni del progetto già approvato o difformità da quanto sopra indicato dovranno essere comunicate e approvate dal Consorzio di Bonifica.
7. La ditta dovrà attivare il monitoraggio dei soil gas utilizzando le stazioni già presenti in loco, effettuando un monitoraggio mensile per i primi sei mesi e successivamente, sulla base dei risultati, procederà con una frequenza di campionamento bimestrale o trimestrale.
8. La ditta dovrà confrontare le concentrazioni di soil gas delle nuove campagne con le CSR calcolate partendo dai valori di soil gas a suo tempo misurate, a seconda dei risultati ARPAV si riserva di formulare ulteriori valutazioni.
9. La ditta, dovrà elaborare e trasmettere, con cadenza mensile, delle carte isofreatiche in condizioni dinamiche per valutare la capacità dell'impianto di P&T a contenere il plume di contaminazione all'interno dell'area di cui trattasi a tal fine procederà con le attività di monitoraggio senza spegnere preventivamente l'impianto; al fine di ottenere le freatimetrie dei pozzi in condizioni dinamiche.
10. La ditta dovrà effettuare una campagna in notturna che comprenderà due punti uno in prossimità della sorgente di contaminazione (area confine) e uno a monte della stessa che sarà deciso in loco ma che non sarà interno a proprietà private, e dovrà trasmettere una dettagliata relazione tecnica sulle attività condotte.

Fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite all'emissione, l'impianto M.P.E. potrà essere messo in esercizio controllato per un periodo di 6 mesi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) La ditta dovrà eseguire nel corso del primo periodo di esercizio provvisorio dell'impianto di Multi-Phase Extraction (MPE), un monitoraggio delle emissioni con cadenza almeno quindicinale e di durata congrua a stabilire la curva reale di efficienza del sistema di abbattimento a carbone attivo proposto, il suo corretto dimensionamento e le più idonee tempistiche di sostituzione o rigenerazione, nonché a formulare valutazioni più accurate circa le concentrazioni e i flussi di massa effettivamente emessi a camino.
Al termine di tale periodo sperimentale la ditta presenterà adeguata documentazione tecnica che sarà oggetto di valutazione in Conferenza di servizi e quindi approvata ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006.
- b) Ai fini della realizzazione di un database informatizzato relativo allo stato qualitativo dei terreni e delle acque di falda, è opportuno che il proponente trasmetta in maniera informatizzata (tabella Excel o analoghe) al Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale i dati analitici ottenuti nel corso delle indagini ambientali delle aree di sua competenza usando il modello standard di ARPAV oppure quelli liberamente scaricabili da internet all'indirizzo: <http://sistemavenezia.regione.veneto.it/content/database-bonifiche>. Le tabelle compilate andranno inviate all'indirizzo di posta elettronica progettovenezia@regione.veneto.it, anticipando la lettera di trasmissione a mezzo pec all'indirizzo protocollo.generale@pec.regione.veneto.it.

Prescrizioni operative per il progetto di bonifica

1. L'impianto di Pump & Treat potrà proseguire le attività nel rispetto delle prescrizioni già riportate.
2. La ditta, deve stipulare a favore della Città metropolitana di Venezia, prima dell'inizio dei lavori, la seguente garanzia finanziaria:
 - a. una polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a garanzia della corretta esecuzione e completamento degli interventi previsti dal progetto di bonifica, di un importo pari a al 50% del totale dei costi (art. 242 comma 7 D.Lgs. 152/06), con validità: "durata degli interventi progettuali approvati+2 anni"(in fase di stipula della garanzia utilizzare la formula seguente: "**sommatoria di:** intervallo di tempo previsto tra la stipula della fideiussione e l'inizio lavori di bonifica + tempo previsto per l'intervento di bonifica + 2

(due) anni dalla data di emissione riportata in calce alla garanzia”);

PAG. 8/9

L'avvio degli interventi di bonifica e' subordinato alla comunicazione da parte della Città metropolitana di Venezia dell'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie, inviata alla Ditta (modello fideiussione nel sito www.difesasuolo.cittametropolitana.ve.it - bonifiche siti contaminati – modulistica)

- Dovrà essere comunicato alla Regione del Veneto, al Comune – Città metropolitana di Venezia – ed ARPAV la data di avvio dei lavori di bonifica allegando (se non già fornita in precedenza in allegato al documento progettuale):

- Nominativo del **direttore** dei lavori;
- Nominativo del **collaudatore**, dei lavori di bonifica che dovrà essere nominato dalla Ditta prima dell'inizio degli interventi, per seguire il corso dei lavori ed effettuare le verifiche in corso d'opera nonché i collaudi parziali che riterrà necessari per predisporre un certificato di collaudo finale dell'intervento. Il collaudatore deve essere un professionista abilitato indipendente dai seguenti soggetti: esecutore dei lavori, proprietario del sito, estensore del progetto, responsabile dell'inquinamento. Ogni eventuale variazione del collaudatore deve essere tempestivamente comunicata.
- l'elenco dei soggetti esecutori a cui sono appaltate le varie fasi di intervento allegando gli estremi comprovanti l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali – Cat. 9, classe adeguata all'importo dei lavori cantierabili appaltati, secondo il seguente schema:

nominativo ditta	Estremi di iscrizione all'Albo Cat. 9/classe	Interventi appaltati	Importo lavori cantierabili appaltati
	X		

In caso di più lotti o fasi successive appaltate a soggetti diversi, le suddette informazioni dovranno essere fornite prima dell'avvio dei lavori di ciascuna fase;

- cronoprogramma dettagliato aggiornato degli interventi;
- cartografia georeferenziata recante indicazione dettagliata delle aree oggetto degli interventi previsti dal progetto operativo;
- estremi catastali dell'area oggetto di intervento (foglio, mappale, particella);
- l'elenco degli impianti di destinazione dei rifiuti derivanti dall'intervento (specificando tipologia, codice CER e allegando le analisi effettuate), allegando copia delle autorizzazioni in loro possesso ;
- l'elenco dei trasportatori a cui sono affidati i rifiuti derivanti dall'intervento, allegando gli estremi comprovanti l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali;
- le modalità di collaudo previste per ciascuna fase di intervento.

Prescrizioni fine lavori

Acque sotterranee

- Il raggiungimento degli obiettivi di bonifica deve essere effettuato concordando data e modalità con ARPAV, che eseguirà in contraddittorio le analisi di almeno il 10% dei campioni prelevati dai piezometri di POC, i costi saranno a carico del proponente.
- A fine intervento si dovrà trasmettere alla Città metropolitana di Venezia l'istanza di certificazione del completamento degli interventi di bonifica contenente in allegato:
 - Relazione di fine lavori a firma del **Direttore dei lavori**, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.
 - Certificato di collaudo, redatto dal **Collaudatore** dell'intervento.

Copia di tale documentazione deve essere trasmessa all'ARPAV di Venezia per consentire la stesura della relazione tecnica prevista ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs. 152/2006. (modello istanza nel sito www.difesasuolo.cittametropolitana.ve.it - bonifiche siti contaminati – modulistica).

Copia di tale documentazione deve essere trasmessa all'ARPAV di Venezia per consentire la stesura della relazione tecnica prevista ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs.

152/2006. (modello istanza nel sito www.difesasuolo.cittametropolitana.ve.it -
bonifiche siti contaminati - modulistica).

PAC. 9/9

I lavori relativi alla realizzazione del progetto di bonifica dovranno iniziare entro 60 giorni dal ricevimento del Decreto di approvazione e concludersi entro i tempi previsti dal cronoprogramma di progetto.

Il Verbalizzante
Dott. C. Morosato

Il Presidente
Dott. Paolo Campaci



I rappresentanti degli Enti (presenti per tutta la seduta o in parte):

- Dott. P. Campaci - Regione Veneto
- Dott. C. Morosato - Regione Veneto
- Geol. U. Scortegagna - Città metropolitana di Venezia
- Dott. M. Ostoich - ARPAV
- Dott. F. Volpe - Comune di Noale